

STATUTO ASSM

PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO
IN FUNZIONE DEL PIANO PER LA RIORGANIZZAZIONE
SOCIETARIA E DELL'ADEGUAMENTO ALL'IN HOUSE

Sommario

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO

Articolo 1 - Natura della società e denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 – Durata

Articolo 4 – Oggetto

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

Articolo 5 – Capitale sociale

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

Articolo 7 – Prelazione

TITOLO III

ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'

Articolo 8 – Assemblea

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 10 - Poteri e rappresentanza

Articolo 11 - Collegio Sindacale

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici

Articolo 15 - Clausola arbitrale

Articolo 16 - Disposizioni finali

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO

ARTICOLO 1

Articolo 1 - Natura della società e denominazione

1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 113, D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. nonché del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, una società per azioni denominata AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA", siglabile "ASSM SPA" (e nel prosieguo indicata anche come "la società").

1.2. Stante lo scopo sociale perseguito della gestione *in house providing* di servizi pubblici locali per gli enti pubblici soci, possono acquistare la qualità di soci solo Enti pubblici locali.

1.3. Nel rispetto dei presupposti di cui alle norme di legge vigenti in materia di servizi pubblici locali:

- a) la società è partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti pubblici locali;
- b) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dei servizi di cui all'art. 4 è prevista attraverso il presente Statuto e dalle regolamentazioni approvate dalle Autorità di settore;
- c) la società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici locali azionisti che la controllano.

ARTICOLO 2

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede legale ed amministrativa in Tolentino.

2.2. La società, sulla base di quanto consentito dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

ARTICOLO 3

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre 2050; tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 4

Articolo 4 – Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto in via diretta e attraverso enti e società dalla stessa controllate o tramite società collegate o partecipate le attività di seguito elencate:

- 1) gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, produzione e distribuzione di energia elettrica, trasporti pubblici

urbani ed attività connesse, aree di sosta a pagamento, imbottigliamento e vendita di acqua minerale, termalismo e cure sinergiche, ivi comprese le attività di carattere sanitario;

2) controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla Società di gestione;

3) gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà nei confronti delle Società collegate e/o controllate e comunque partecipate ed esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle medesime;

4) gestione della proprietà degli impianti;

5) gestione dei seguenti servizi:

a) produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, illuminazione pubblica, lampade votive, ecc.

b) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas metano e attività connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di impianti termici, anche se alimentati con altri combustibili e in generale attività di utilizzo economico di energie da qualunque fonte provenienti;

c) servizio idrico integrato, consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;

- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;

- depurazione delle acque reflue;

d) trasporti pubblici urbani ed attività connesse;

e) aree di sosta a pagamento;

f) imbottigliamento e vendita di acqua minerale;

g) termalismo e cure sinergiche, ivi comprese le attività di carattere sanitario, e la gestione di farmacie;

h) altri servizi pubblici locali rientranti nella previsione dell'art. 112 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;

i) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;

j) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati;

k) attività commerciali dirette all'utenza gestita di prodotti affini o direttamente correlati alle principali finalità svolte.

4.2. La società, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma potrà costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio processo produttivo, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla società stessa, in particolare convenendo adeguate formulazioni dei relativi statuti; potrà

inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi.

4.3. Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall'art. 106 del D.lgs. 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 *ter* della Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

ARTICOLO 5

Articolo 5 – Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro (.....), rappresentato da n. (.....) azioni del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'articolo 2348 secondo comma c.c.

5.3. Per il fabbisogno finanziario della Società gli azionisti potranno effettuare a favore della stessa versamenti in conto capitale, così come, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi con obbligo di restituzione.

ARTICOLO 6

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.

6.3. Le azioni possono essere detenute da:

a) Comune di Tolentino,

b) altri Enti pubblici locali.

6.4. Il capitale sociale deve appartenere al Comune di Tolentino nella misura minima del 51%; le azioni detenute dal Comune di Tolentino costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da un unico certificato azionario, con specifica annotazione di vincolo.

6.5. Le azioni detenute dal Comune di Tolentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili, secondo le regole previste dalla legge e dal presente statuto.

6.6. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se

ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

6.7. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci appartenenti alle categorie sopra individuate sub a) e b), il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione da richiedere all'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 c.c., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

6.8. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b).

6.9. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate, purché ne facciano contestuale richiesta.

6.10. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ARTICOLO 7

Articolo 7 – Prelazione

7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

7.2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.

7.4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

7.6. In ogni caso dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Tolentino secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO III
ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 8

Articolo 8 – Assemblea

8.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nella persona del rappresentante legale dell'Ente Locale (Sindaco) o di un suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dall'Ente Locale stesso.

8.2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il budget/programma annuale per la sua approvazione.

8.3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

8.4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

8.5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate per legge; inoltre compete all'Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.6. All'Assemblea compete inoltre l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

- l'approvazione del budget previsionale della società;
- l'acquisizione e la cessione di qualsiasi partecipazione in società o enti. Qualora il valore dell'acquisizione e/o della cessione di partecipazioni in società o enti risulti inferiore a euro 52.000 e comunque qualora l'operazione riguardi quote inferiori al 30% del capitale sociale, l'autorizzazione dell'Assemblea si intende concessa nel caso non si pervenga ad una deliberazione in merito, trascorsi 30 giorni dalla data della prima convocazione dell'Assemblea stessa.
- lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a euro 52.000.
- l'assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto.

8.7. Gli interventi all'Assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge; non è consentita il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

8.8. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di assenza o impedimento per qualunque causa, dal Vice Presidente o da una persona

designata dagli intervenuti.

8.9. L'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente.

8.10. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

8.11. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, le norme di legge, salvo quanto stabilito nei successivi commi di questo articolo.

8.12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, e la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 9, dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione si rendono applicabili le maggioranze previste dalla legge.

8.13. Le deliberazioni aventi per oggetto modificazioni statutarie devono essere assunte in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

8.14. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e dal presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8.16. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 9

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, ivi compreso il Presidente; al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

9.2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti e le incompatibilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

9.3. I compensi e i rimborsi spese spettanti agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni sono determinati dall'assemblea che inoltre ai sensi dell'art. 2389 co. 3 c.c. può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

9.4. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

9.5. L'Assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti limitatamente ai poteri individuati come delegabili dal presente statuto o dalla legge.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.

9.8. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata, fax o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente se nominato.

9.9. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 10

Articolo 10 - Poteri e rappresentanza

10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società; allo stesso compete l'uso della firma sociale.

10.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vice Presidente.

10.3. La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale competono inoltre agli amministratori delegati, nominati ai sensi del precedente art. 9, nei limiti del relativo mandato e agli institori, ai procuratori speciali e ai mandatari ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia specificamente conferito tali funzioni, fatte salve le attribuzioni specificamente riservate dalla legge e dal presente statuto al Consiglio stesso.

ARTICOLO 11

Articolo 11 - Collegio Sindacale

11.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

11.2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

11.3. Essi restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

11.4. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.

11.5. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

11.6. Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio Sindacale può esercitare l'attività di controllo contabile secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis comma 3 c.c. Tale funzione verrà attribuita dall'Assemblea all'atto della nomina del Collegio.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 12

Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili

12.1. L'esercizio della società inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

12.3. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori all'Assemblea dei soci, per la necessaria approvazione, nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

12.4. L'utile netto dell'esercizio viene destinato in base a quanto previsto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 13

Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso

13.1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori e ne determina poteri e compensi.

13.2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma c.c.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14

Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici

14.1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici e altri servizi e attività rientranti nell'oggetto sociale, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio che prevedono anche meccanismi di controllo della gestione del servizio; gli enti locali azionisti si impegnano ad affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.

14.2. L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 15

Articolo 15 - Clausola arbitrale

15.1. Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra i soci stessi, o tra essi e gli eredi o aventi causa di altro socio, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore

(se nominato), ovvero nei loro confronti, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questa verrà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata, su istanza della parte più diligente.

15.2. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

15.3. Il Collegio giudicherà ritualmente secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 16

Articolo 16 - Disposizioni finali

16.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con totale partecipazione pubblica locale.

16.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Macerata.